



COMUNE DI LOGRATO

Provincia di Brescia

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE AMMINISTRATIVA AD USO ASSOCIATIVO DI N. 2 CAMPI DI CALCIO SITI IN LOGRATO VIA DON MINZONI

L'anno duemilaventi il giorno _____ del mese di _____ nella residenza Municipale, il COMUNE DI LOGRATO (BS) C.F. 00855700175 (di seguito il Comune o l'Amministrazione comunale), rappresentato dal Responsabile dell'Area servizi alla persona dott. Marco Esti, nato a Brescia, il 19.11.1976, che dichiara di agire in nome e per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Lograto;

e

l'Associazione/società/ente/federazione/disciplina sportiva associata denominata:

C.F. _____, con sede legale sita in: _____,

(di seguito soggetto affidatario) rappresentata dal Sig.ra/Sig. _____, nata/o

a _____ il _____, residente in _____

via _____ n. _____, che interviene in questo atto in qualità di Rappresentante Legale dell'Associazione /società/ente/federazione/disciplina sportiva associata;

Premesso che:

1. Il Comune è proprietario di:

CAMPO 1: campo di calcio in erba a 11 giocatori con misure, attrezzature ed accessori regolamentari, omologato dalla F.I.G.C.; al campo di calcio sono connessi la pista di atletica e le tribune, di cui una con sottostanti immobili adibiti a spogliatoi e servizi/locale caldaia, l'altra con spazi a deposito materiali/magazzino; il campo di calcio è dotato di impianto di irrigazione autonomo e automatico;

CAMPO 2: campo di calcio in erba, con impianto illuminazione;

e che ai campi si intendono annessi gli spazi verdi pertinenziali correlati e il piccolo locale accesso di nuova realizzazione all'ingresso di Via don Minzoni.

2. I riferimenti normativi della presente convenzione sono costituiti dall'articolo 32, comma 8, della legge n. 274 del 23.12.21994, dall'art. 90, commi 24 e 25 della legge 289/2002, così come modificato dal comma 361 della legge di stabilità 2018 (Legge 205/2017) e dall'articolo 13 del D.L. 87/2018, nonché dalla legge regionale n. 27 del 14.12.2006, ove applicabile, nella misura in cui la presente procedura afferisce ad impianti che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione.

La concessione amministrativa oggetto della presente convenzione riguarda, al contempo, il patrimonio e la promozione dello sport a carattere associativo; gli impianti in concessione in uso sono infatti funzionali allo svolgimento dell'attività sportiva calcistica.



COMUNE DI LOGRATO

Provincia di Brescia

3. Il Responsabile dell'area servizi alla persona, con avviso prot. n. ____ del _____, pubblicato all'albo pretorio informatico e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet comunale, ha avviato una procedura di evidenza pubblica finalizzata ad acquisire proposte per la concessione amministrativa degli impianti in oggetto, disponendo quindi la necessità di formulare entro il termine del 20.07.2020 proposte secondo le modalità meglio indicate nel predetto avviso.

4. Con determinazione n. ____ del _____ il Responsabile dell'Area servizi alla persona ha concluso il procedimento di selezione, individuando la migliore proposta presentata.

Tutto ciò premesso e considerato, fra le parti,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 – Oggetto

Il Comune concede al soggetto affidatario l'uso di:

CAMPO 1: campo di calcio in erba a 11 giocatori con misure, attrezzature ed accessori regolamentari, omologato dalla F.I.G.C.; al campo di calcio sono connessi la pista di atletica e le tribune, di cui una con sottostanti immobili adibiti a spogliatoi attrezzati (principalmente appendiabiti a muro, tavoli e panche) e servizi/locale caldaia, l'altra con spazi a deposito materiali/magazzino; il campo di calcio è dotato di impianto di irrigazione autonomo e automatico;

CAMPO 2: campo di calcio in erba, con impianto illuminazione;

e annessi: spazi verdi pertinenziali correlati, locale reception di nuova realizzazione all'ingresso di via don Minzoni, il tutto come meglio identificato nella planimetria allegata, e tutti beni, che il soggetto affidatario accetta nello stato di fatto in cui si trovano.

ART. 3 – Durata

La durata della concessione d'uso è di anni 4 (quattro), a far data dalla consegna delle strutture, da eseguire mediante sottoscrizione di verbale di accettazione e presa d'atto della consistenza dei beni consegnati (indicativamente 01.08.2020- 31.07.2024).

Il soggetto affidatario è tenuto ad assicurare le prestazioni stabilite nella presente convenzione anche oltre il termine di scadenza sopra indicato, per un periodo di tempo non superiore a 6 mesi, qualora ciò sia richiesto in forma scritta dall'Amministrazione comunale con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla scadenza della convenzione.

Analoga procedura è prevista per il rilascio dei beni.

ART. 4 – Obblighi del soggetto affidatario

Il soggetto affidatario assume i seguenti obblighi:

a) versare al Comune di Lograto tramite bonifico bancario il canone annuale di aggiudicazione, cui va aggiunta IVA di legge, che costituisce il canone annuo riconosciuto al Comune di Lograto, da corrispondere nei modi e termini di cui all'articolo 10, fermo restando quanto disposto alla lettera m);



COMUNE DI LOGRATO

Provincia di Brescia

b) sostenere tutti gli oneri dovuti per il pagamento di tutte le utenze di qualsiasi genere e tipo (energia elettrica, gas, telefono, rifiuti, acqua), comprese le eventuali spese di voltura e di intestazione delle stesse, nonché tutti gli oneri relativi ad ogni imposta, tassa, concessione e tributo dovuti all'Amministrazione comunale;

c) presentare annualmente all'Amministrazione copia del proprio bilancio di previsione e del rendiconto analitico/bilancio consuntivo;

d) assumere a proprio carico tutti gli oneri di custodia, di presidio e sorveglianza, di riordino, pulizia e manutenzione di tutti gli immobili, gli impianti, le attrezzature e le strutture in uso, al fine di conservarli nelle condizioni migliori e garantire il buon funzionamento di tutte le attività e la sicurezza degli utilizzatori;

e) eseguire la pulizia di tutti gli spazi e degli impianti, delle attrezzature e delle strutture con puntualità, in modo da assicurarne la regolare fruizione, nel rispetto delle necessarie condizioni di igiene;

f) eseguire la pulizia dei servizi igienici e degli spogliatoi, compreso l'onere della fornitura del materiale di consumo, con puntualità e con tempistiche adeguate, tali da assicurare la regolare fruizione degli impianti sportivi nel rispetto delle necessarie condizioni di igiene;

g) applicare, con oneri e spese a proprio carico, tutti i protocolli e tutte le prescrizioni eventualmente stabiliti a qualsiasi titolo dalla normativa nazionale, regionale, comunale a presidio della salute pubblica e specificamente per assicurare la conduzione in sicurezza dell'attività sportiva nei locali e negli impianti in uso, per come definiti in ragione di eventuali emergenze sanitarie/epidemiologiche nazionali, regionali, locali;

h) mantenere le condizioni di agibilità degli impianti sportivi segnalando tempestivamente all'Amministrazione Comunale eventuali situazioni e/o circostanze che richiedano l'assunzione di specifici interventi, anche al fine di non pregiudicare le condizioni di fruizione in sicurezza degli stessi e di impedirne un utilizzo improprio;

i) assicurare l'utilizzo gratuito degli spazi alle istituzioni scolastiche del territorio comunale nell'ambito di iniziative appositamente concordate di carattere didattico e/o ludico ricreativo, comunque correlate all'attività didattica;

l) assicurare la disponibilità a titolo gratuito degli spazi in uso all'Amministrazione comunale concedente per l'esercizio di manifestazioni e/o iniziative indette, organizzate e gestite direttamente dalla medesima, aventi lo scopo istituzionale di promuovere e divulgare l'esercizio di discipline ed attività a carattere sportivo, sociale, ludico/ricreativo presso la popolazione, in periodo concordato con l'affidatario, tenute presenti le esigenze e gli impegni dello stesso, e comunque a seguito di congruo preavviso;

m) ai sensi dell'articolo 90, comma 24, legge n. 289/2002 e ss. mm. e ii., il soggetto affidatario, fermo restando l'uso associativo, assicura fasce orarie di utilizzo dei campi di calcio ai cittadini residenti, applicando tariffe e condizioni di utilizzo coerenti con la destinazione degli impianti alla pratica sportiva calcistica dilettantistica/amatoriale, e alla loro qualificazione come non aventi rilevanza economica, tariffe che dovranno essere sottoposte all'Amministrazione comunale per l'approvazione;

tuttavia, nel caso in cui il soggetto affidatario incameri introiti da tariffe di cui sopra che superino il 20% delle entrate annue iscritte nel proprio bilancio, il canone di aggiudicazione verrà automaticamente implementato del 30% in relazione all'anno in cui si registrano tali entrate, e la quota integrativa corrispondente dovrà essere immediatamente versata al Comune dal soggetto affidatario; ciò si applica anche nel caso in cui il soggetto affidatario consenta l'utilizzo degli impianti a società e associazioni sportive;

n) allestire e promuovere un settore giovanile calcistico, o mantenere e promuovere un settore giovanile calcistico per le società/associazioni/enti che già lo possiedono, secondo quanto dichiarato in sede di proposta e valutato ai fini dell'affidamento;



COMUNE DI LOGRATO

Provincia di Brescia

o) se dichiarato ed oggetto di valutazione in sede di proposta, assicurare una proficua collaborazione con le realtà associative e le agenzie educative del territorio, anche attraverso progetti tematici per il periodo estivo, a carattere ludico, ricreativo e sportivo, rivolti ai giovani in età scolare, per promuovere la pratica sportiva e calcistica; tale collaborazione dovrà essere comprovata dal soggetto affidatario all'Amministrazione con un report annuale delle iniziative programmate e realizzate;

ART. 5 - Obblighi del soggetto affidatario con riferimento ai campi di erba naturale/aree verdi pertinenziali

a) provvedere a tutti gli interventi qualificabili come manutenzione ordinaria del manto erboso dei campi, in particolare taglio/diserbo infestanti/irrigazione/concimazione/semina; tali interventi dovranno essere comunicati dal soggetto affidatario all'Amministrazione con un report annuale; su di essi l'Amministrazione si riserva verifiche, anche avvalendosi del supporto di professionalità tecniche adeguate;

b) provvedere a tutti gli interventi di manutenzione straordinaria del manto erboso dei campi, così come definiti nel piano di interventi presentato in sede di proposta e valutato ai fini dell'aggiudicazione; su di essi l'Amministrazione si riserva verifiche, anche avvalendosi del supporto di professionalità tecniche adeguate;

c) la manutenzione degli impianti di irrigazione, di illuminazione, ove presenti, e della caldaia adibita agli spogliatoi in uso;

d) eseguire la manutenzione delle aree verdi circostanti i campi da calcio e le tribune/spogliatoi, con approntamento di mezzi idonei, e con lo smaltimento del prodotto del taglio nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di gestione dei rifiuti;

e) eseguire la tracciatura dei campi e la predisposizione funzionale all'utilizzo, il riordino delle attrezzature eventualmente in uso.

ART. 6 – Profili manutentivi

In termini generali, gli interventi manutentivi andranno svolti in orari e con modalità che garantiscano la sicurezza dei fruitori degli impianti, non pregiudicandone l'utilizzo.

Al soggetto affidatario non è consentito eseguire alcun lavoro di modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali in concessione e alle loro destinazioni, ovvero agli impianti e alle strutture esistenti, senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione comunale, comunicato in seguito ad espressa deliberazione che approvi il progetto di esecuzione dell'opera, la quantificazione della spesa, le modalità e le corrispondenti operazioni contabili.

In ogni caso, il Comune si riserva la facoltà di accettare le eventuali migliorie o addizioni comunque eseguite dal soggetto affidatario; non è prevista la corresponsione al concessionario di alcun compenso e/o indennizzo.

Fermo restando quanto disposto agli articoli 4 e 5, sono a carico del soggetto affidatario tutti gli interventi di manutenzione ordinaria così come definiti dall'art. 3, lettera a) del DPR 380/2001.

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, lettera b), la manutenzione straordinaria degli immobili e degli impianti assegnati in concessione compete al Comune, nel rispetto della definizione di interventi di manutenzione straordinaria di cui al DPR n. 380/2001. Nel caso in cui si rendano necessari interventi di straordinaria manutenzione, il soggetto affidatario ne segnala per iscritto l'esigenza all'Ufficio tecnico del Comune, il quale, verificata la necessità dell'intervento e la sua effettiva riconducibilità a tale qualifica, attiva le procedure amministrative prescritte.

Il Comune ha la facoltà di verificare che gli interventi di manutenzione siano effettivamente eseguiti, e in caso contrario, di intervenire addebitandone le spese al soggetto affidatario, fermo restando che ciò non esime l'affidatario medesimo da eventuali responsabilità azionabili in ogni sede di legge.



COMUNE DI LOGRATO

Provincia di Brescia

Art. 7- Responsabilità

Il soggetto affidatario è responsabile della salute e della sicurezza degli operatori impiegati nelle attività di conduzione degli impianti assegnati in uso, nonché dei fruitori degli stessi, con riferimento alle installazioni, alle attrezzature e ai materiali utilizzati.

Il soggetto aggiudicatario dovrà segnalare immediatamente all'Amministrazione tutte le situazioni che possono generare pericolo all'incolumità di terzi.

Il soggetto affidatario è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali, anche con riferimento all'approntamento dei dispositivi e dei presidi di primo soccorso e antincendio.

Il soggetto affidatario deve assicurare la presenza a sua esclusiva cura e spese di operatori formati per l'utilizzo del defibrillatore collocato in prossimità degli impianti assegnati in uso.

Il soggetto affidatario esonera espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità derivante da incidenti subiti da atleti, utenti fruitori dell'impianto, prestatori d'opera per conto del soggetto affidatario, nonché da soci/collaboratori/dipendenti del soggetto affidatario.

Il soggetto affidatario assume a proprio carico, senza eccezioni o riserva alcuna, ogni responsabilità sia civile che penale per eventuali danni arrecati al Comune di Lograto e/o a terzi, spettatori compresi, danni derivanti e/o correlati dalla/alla conduzione degli impianti in uso, comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi degli impianti sportivi oggetto di convenzione.

Il soggetto affidatario provvede alla conduzione degli impianti assegnati in uso con risorse umane qualificate; il soggetto affidatario coinvolge nelle attività di conduzione associati e volontari, purché ciò avvenga nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Il soggetto affidatario assume a proprio carico tutti gli obblighi e gli oneri di carattere sanitario, assicurativo, antinfortunistico, assistenziale e previdenziale, nonché tutti quelli di ordine fiscale e retributivo e degli oneri comunque connessi alla conduzione degli impianti assegnati in uso, in quanto gravanti su di sé, quale unico soggetto obbligato, esonerando l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità in proposito.

Il soggetto affidatario solleva espressamente l'Amministrazione da ogni pretesa che possa essere avanzata a qualsiasi titolo nei suoi confronti dai propri soci, dipendenti, collaboratori.

Analogamente, il soggetto affidatario si obbliga a sollevare il Comune di Lograto da qualunque protesta, azione e/o molestia che possa derivargli da terzi per mancato e/o inesatto adempimento degli obblighi nascenti dalla presente convenzione e/o per negligenza nell'assolvimento dei medesimi, con la possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese che l'Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno poste a carico del soggetto affidatario.

Il soggetto affidatario deve attenersi a tutte le prescrizioni normative a qualsiasi titolo vigenti concernenti la conduzione delle attività sportive, attenendosi in particolare all'osservanza di tutte le prescrizioni normative a qualsiasi titolo vigenti, tanto sotto il profilo assicurativo, quanto sotto il profilo sanitario, in ordine alla organizzazione, cura e svolgimento di attività di pratica sportiva dilettantistica/amatoriale, sedute di allenamento, competizioni ed eventi sportivi comunque denominati.



COMUNE DI LOGRATO

Provincia di Brescia

ART. 8 – Assicurazione

Al fine di garantire una tutela adeguata dell'ente concedente e dei terzi/utenti, il soggetto affidatario deve stipulare le seguenti coperture assicurative:

- 1) apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni a persone, cose, animali a tutela dei rischi derivanti dalla conduzione degli immobili e degli impianti assegnati in concessione con i seguenti massimali minimi: Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), considerando terzo anche il Comune di Lograto, con massimale almeno pari a 3.000.000,00 € unico per sinistro;
- 2) apposita causale di copertura assicurativa, con adeguato massimale, a tutela dei rischi derivanti da incendio, allagamento, e rischi diversi (compresi gli atti vandalici) correlati alla conduzione degli immobili e degli impianti assegnati in concessione;
- 3) apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso prestatori d'Opera (RCO) per danni verso i prestatori d'opera con massimale almeno pari a 1.500.000,00 € unico per sinistro;

I contratti assicurativi devono avere efficacia per l'intero periodo di durata della convenzione.

Le predette polizze in copia devono essere prodotte al Comune entro la data stabilita per la sottoscrizione della presente convenzione per il primo anno, ed entro trenta giorni dal pagamento del premio annuale/semestrale per gli anni successivi.

Art. 9- Garanzia

A garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, il soggetto affidatario presta una cauzione mediante fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa, per un valore pari a una annualità del canone di aggiudicazione.

La cauzione è versata entro la data stabilita per la sottoscrizione della presente convenzione a garanzia del regolare adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dalla stessa, e di tutti gli oneri comunque posti a carico del soggetto affidatario, oltre che a garanzia del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento o dall'inesatto adempimento delle obbligazioni stesse, nonché da spese conseguenti alle esecuzioni di ufficio.

La cauzione va resa mediante polizza fideiussoria di primaria compagnia assicurativa o mediante fideiussione bancaria, con le modalità di cui all'art. 103 del dlgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., in quanto applicabile.

La mancata costituzione della cauzione, la sua costituzione in forma non rispondente ai canoni di legge e alle richieste dell'Amministrazione, determina la decadenza dall'aggiudicazione.

La garanzia deve contenere le seguenti condizioni particolari:

- la rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
- la rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l'impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione a semplice richiesta scritta del Comune, entro 15 giorni, senza alcuna riserva.

La cauzione deve avere validità per tutta la durata della convenzione e deve essere ricostituita in caso di escussione integrale o parziale.



COMUNE DI LOGRATO

Provincia di Brescia

Nel caso di inadempienze contrattuali, di propria autorità e senza altra formalità che la comunicazione, il Comune di Lograto ha il diritto di valersi in tutto o in parte della cauzione come sopra prestata, e qualora ciò avvenga il soggetto affidatario dovrà ricostituirla nel termine che sarà all'uopo fissato.

La cauzione verrà restituita solo al termine della concessione e dopo il saldo di ogni debito residuo, nonché dopo la definizione di ogni controversia.

Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto del Responsabile di area competente alla scadenza della convenzione, in assenza di controversia.

ART. 10 – Rapporti economici

Il concessionario è tenuto al versamento del canone annuale di aggiudicazione oltre IVA di legge in una unica soluzione mediante bonifico bancario nei termini di seguito indicati.

Per il primo anno di concessione, periodo 01.08.2020 – 31.07.2021, il canone annuo anticipato dovrà essere versato entro il 31.12.2020; per le annualità successive il canone annuo anticipato dovrà essere versato entro il 30 settembre.

L'Amministrazione comunale procederà con sistema di fatturazione nei confronti del soggetto affidatario conforme alla normativa fiscale vigente in formato elettronico.

Art. 11 - Pubblicità

Il soggetto affidatario può gestire liberamente l'utilizzo degli spazi da adibire a pubblicità nelle aree interne degli impianti assegnati, nel rispetto delle normative vigenti ed impegnandosi altresì a non determinare situazioni contrarie al decoro. Eventuali contratti di pubblicità che coinvolgano a qualunque titolo le strutture, i locali, le attrezzature o le aree pertinenti gli impianti non devono eccedere la durata della convenzione.

Il soggetto affidatario è tenuto a rimuovere a propria cura e spese tutta la pubblicità installata prima della scadenza della convenzione, in modo tale che nessun messaggio pubblicitario permanga o possa essere diffuso nei locali avuti in uso.

Il soggetto affidatario è tenuto al pagamento di tutte le tasse e/o imposte di legge relative all'installazione di prodotti pubblicitari nonché ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.

ART. 12 – Modifiche inadempimento e risoluzione della convenzione

Si richiamano le disposizioni dell'art. 106 del Dlgs 50/2016 e ss. mm. e ii., in quanto applicabili, per il caso di vicende modificative che interessino la presente convenzione durante il periodo di efficacia.

Le responsabilità a qualsiasi titolo rilevanti, derivanti dalle obbligazioni eventualmente contratte dal soggetto affidatario durante la vigenza della convenzione verso terzi per la conduzione degli impianti assegnati in concessione fanno capo esclusivamente al soggetto affidatario.

L'Amministrazione Comunale non risponde a nessun titolo, né in via diretta né in solido, per le predette obbligazioni.

Si richiamano le disposizioni dell'art. 108 del Dlgs 50/2016 e ss. mm. e ii., in quanto applicabili, per la risoluzione della presente convenzione.

A tal fine, si conviene che costituisce di per sé grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali contrattuali:

- la violazione degli obblighi di cui all'articolo 4, lettere a), b), c), g), m), n), o);
- la violazione degli obblighi di cui all'articolo 5, lettere a), b), c);



COMUNE DI LOGRATO

Provincia di Brescia

- la mancata ricostituzione della garanzia nelle forme previste dall'articolo 9;

La presente convenzione è soggetta a risoluzione immediata e automatica nei seguenti casi:

1. nei casi di subconcessione o di trasferimento a terzi, a qualsiasi titolo, di diritti su tutti i beni oggetto di concessione;
2. nei casi di accertata e grave inosservanza delle norme di legge e/o regolamentari relative alla tutela dell'igiene e della salute pubblica o comunque dettate in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

La risoluzione della convenzione si intende senza alcun indennizzo, a qualsiasi titolo, in capo all'Amministrazione Comunale. Al soggetto affidatario inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione, fermo restando che ciò non esclude eventuali responsabilità civili o penali del medesimo per il fatto che ha determinato la risoluzione.

Il soggetto affidatario ha facoltà di recedere anticipatamente dal termine della convenzione per giustificato motivo, previo preavviso di almeno 6 mesi da comunicare via PEC o raccomandata A/R, e previo saldo di ogni obbligazione sussistente nei confronti dell'Amministrazione, fermo restando il diritto per l'Amministrazione medesima di ricorrere in ogni sede a tutela dei propri interessi.

ART. 13- Privacy

Ai sensi e per gli effetti del RGPD/EU 679/2016, si precisa che la eventuale cura di profili concernenti il trattamento dei dati personali connessi con le prestazioni oggetto della presente convenzione è rimesso rispettivamente alla responsabilità del soggetto affidatario e del Comune di Lograto in ragione della rispettive competenze.

In ogni caso, tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) acquisiti e comunicati (d)al Comune di Lograto, saranno trattati utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE.

Articolo 14- Registrazione rinvio e controversie

La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata, sarà registrata solo in caso d'uso, a spese e cura del soggetto affidatario, *ivi* compresi tutti gli oneri accessori e comunque connessi alla registrazione, anche di ordine tributario e fiscale.

Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione, si fa rinvio alle prescrizioni normative vigenti di rango comunitario, nazionale, regionale e comunale disciplinanti l'oggetto dell'affidamento e/o aventi comunque attinenza con il medesimo, in quanto applicabili.

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il Comune e il soggetto affidatario nel corso della concessione e nell'applicazione delle norme che la disciplinano, nonché delle disposizioni contenute nella presente convenzione, è competente il Foro di Brescia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lograto,

Il Comune di Lograto: _____

Il soggetto affidatario: _____

Allegati: Planimetria